

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DEL

Dott. Giovanni Paolo Biggio

01 luglio 2026, ore 13.30

Oggetto: Esame delle proposte di legge C. 48/2022 (Brambilla), C. 2187/2025 (Zanella), C. 2270/2025 (Cherchi), C. 2585/2025 (Evi), recanti “Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione”.

Egregio Presidente, onorevoli componenti della Commissione,

in qualità di medico veterinario ippiatra ed esperto delle razze equine e asinine della Sardegna, ho esaminato con vivo interesse le proposte di legge in esame, riscontrando una lodevole attenzione verso la tutela del benessere degli equidi e, più in generale, la salvaguardia della loro dignità di esseri senzienti. Tali principi costituiscono il fondamento della mia professione e sono già ampiamente recepiti nel vigente quadro normativo europeo e nazionale.

Dalla disamina dei testi, tuttavia, emergono alcune criticità in ambito medico-sanitario, zootecnico e di tutela della biodiversità, che desidero sottoporre alla vostra attenzione.

Premessa terminologica: nel presente intervento utilizzerò il termine “equidi” nell’accezione tassonomica comunemente nota, sebbene la normativa di riferimento (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963) abbia adottato il termine “equini”.

Status di animali d’affezione e abolizione della categoria DPA (Principi generali e finalità di tutte le PDL)

La normativa europea e nazionale distingue nettamente tra equidi DPA (destinati alla produzione di alimenti) e NDPA (non destinati alla produzione di alimenti). La scelta della destinazione spetta all’allevatore, in linea con le altre responsabilità gestionali quali la tipologia di impiego, l’alimentazione quotidiana, le cure veterinarie, ecc....

L’abolizione dello status DPA non comporterebbe soltanto il divieto di macellazione, ma impedirebbe anche la produzione di latte, in particolare quello d’asina, le cui proprietà nutrizionali sono tra le più simili al latte umano. La filiera del latte d’asina rappresenta una risorsa strategica per la salvaguardia delle razze asinine italiane, con crescenti applicazioni in ambito pediatrico e dietetico (si vedano le finalità del DDL S. 1015, Senato della Repubblica – XIX Legislatura). Anche in Sardegna esistono piccoli allevamenti pionieristici che, con il necessario supporto istituzionale, potrebbero valorizzare le razze autoctone.

Si auspica pertanto una rivalutazione dell’abolizione dello status DPA, tenendo conto delle ricadute sulla produzione di latte e derivati (assieme a quelle sulla produzione di carne e derivati), oltre al rischio concreto di una contrazione dell’allevamento delle razze locali, con conseguente perdita di biodiversità.

Identificazione e registro anagrafico degli equidi (art. 2 di tutte le PDL)

L'istituzione di un registro anagrafico presso le ASL, come previsto dalle PDL, appare ridondante. Attualmente, l'anagrafe equina nazionale è gestita dal Ministero della Salute tramite il portale Vetinfo, sistema che dal gennaio 2022 ha superato la frammentazione delle precedenti banche dati (BDE e BDN). La creazione di nuovi registri rischierebbe di moltiplicare le banche dati, creando disordine e sovraccaricando i servizi veterinari ASL, già privi di adeguate risorse di personale. È preferibile potenziare l'attuale Banca Dati Nazionale (BDN) e intensificare i controlli sul rispetto delle procedure vigenti per garantire una corrispondenza fedele tra dati anagrafici e consistenze reali.

Limiti di età per lo svezzamento e l'attività agonistica (artt. 3 e 4, PDL 48)

Lo svezzamento è una fase delicata che richiede un approccio multidisciplinare basato su evidenze mediche e scientifiche, piuttosto che su vincoli anagrafici rigidi. Analogamente, in merito all'attività agonistica, l'età non dovrebbe essere il criterio di esclusione. Proprio come avviene nella medicina dello sport umana, la valutazione della maturità psico-fisica e l'adeguatezza del carico di lavoro devono essere affidate a specialisti.

Imporre soglie minime di età (es. quattro anni) per i cavalli atleti isolerebbe il comparto italiano dalle competizioni internazionali, penalizzando settori d'eccellenza — come l'allevamento del Purosangue Arabo e l'Anglo Arabo da corsa in Sardegna — in cui il debutto agonistico avviene in giovane età (a due o tre anni) anche in nazioni all'avanguardia nella tutela del benessere animale, come il Regno Unito. La chiave risiede nella sinergia tra proprietario/detentore e ippiatra.

Divieto di interventi che recano menomazioni all'integrità fisica degli animali (art.3, PDL 48)

Il concetto di "menomazione all'integrità fisica" degli equidi necessita di essere meglio esplicitato da un punto di vista tecnico. Infatti, trattandosi di una definizione molto generica potrebbe tradursi nel divieto di praticare alcuni interventi chirurgici, quali la castrazione, talvolta necessari da un punto di vista medico e gestionale.

Si ravvisa la necessità di esplicitare e definire con maggiore precisione tecnica il concetto di "menomazione all'integrità fisica" degli equidi. Tale formulazione, infatti, risulta eccessivamente generica e rischia, pertanto, di determinare un'applicazione restrittiva della norma, inibendo o vietando l'esecuzione di interventi chirurgici e pratiche veterinarie ordinarie — tra cui, a titolo esemplificativo, la castrazione.

È opportuno sottolineare come tali interventi, lungi dal rappresentare una menomazione ingiustificata, siano in molti casi indispensabili sia da un punto di vista medico-sanitario (prevenzione di patologie o gestione del dolore) sia gestionale, per garantire la sicurezza degli animali e degli operatori, nonché il loro benessere complessivo.

Si auspica pertanto una più puntuale circoscrizione di tale divieto, escludendo espressamente dal novero delle "menomazioni" gli interventi medico-chirurgici motivati da esigenze di salute, sicurezza o gestione degli equidi.

Patente equina (art. 5, PDL 48)

Pur condividendo l'importanza della formazione, la “patente equina” appare una soluzione meno efficace rispetto a corsi di aggiornamento periodici. Tali percorsi formativi erogati da enti accreditati dovrebbero coinvolgere attivamente, anche nella docenza, tutti gli attori del settore (allevatori, ippatri, fantini): ciò favorirebbe lo scambio di idee e la condivisione delle esperienze. È inoltre opportuno precisare che l'eventuale estensione dell'obbligo di patente agli ippatri risulterebbe ingiustificata, data l'alta specializzazione e il percorso di formazione continua già previsto per la professione veterinaria.

Commissione tecnica per la tutela degli equini (art. 8, PDL 48)

La proposta di istituire una commissione tecnica è meritoria, a condizione che essa operi non solo sulla tutela del benessere, ma anche su ogni altro ambito medico-sanitario relativo al settore degli equidi. La composizione dovrebbe includere rappresentanti degli allevatori e veterinari con comprovata esperienza ippiatrica, garantendo così una visione integrata delle necessità del settore.

Divieto di impiego in alcuni spettacoli e manifestazioni (art. 1, PDL 48)

Il benessere e la dignità degli equidi devono essere garantiti attraverso criteri oggettivi e scientifici *animal-based* (standard EFSA e WOA), non su base puramente soggettiva o emotiva. Questo principio deve essere applicato anche nel caso dell'impiego degli equidi in manifestazioni e spettacoli, inclusi quelli a carattere storico, che si svolgono al di fuori dei circuiti ufficiali. La normativa vigente, seppur perfettibile, rappresenta già uno strumento efficace di tutela e individua chiaramente le figure preposte alle attività di controllo e prevenzione.

In Sardegna, il legame millenario tra uomo e cavallo nasce e si esprime in molteplici tradizioni civili e religiose che, tra l'altro, rappresentano un importante volano per la conservazione delle razze autoctone. Prima ancora di avvicinarsi all'ippica e agli sport equestri, i sardi imparano a prendersi cura dei propri cavalli proprio in funzione e in vista delle manifestazioni tradizionali. Addirittura, molti allevamenti equini sono finalizzati esclusivamente alla detenzione di cavalli e asini destinati a tali eventi della tradizione.

Un approccio eccessivamente coercitivo o divieti assoluti rischierebbero di causare la chiusura di numerosi allevamenti familiari, compromettendo una cultura identitaria radicata.

Si auspica, pertanto, che ogni eventuale restrizione sia discussa con i rappresentanti del settore, privilegiando un approccio alla tematica del benessere e della dignità degli equidi guidato da valutazioni tecniche e di sicurezza.

Impiego dei farmaci veterinari (art. 3, PDL 48)

L'attuale legislazione europea e nazionale sull'impiego e la tracciabilità dei farmaci veterinari è già estremamente rigorosa. Per quanto concerne le sostanze vietate, il MASAF, la FEI e la FISE dispongono di elenchi aggiornati periodicamente in base alle evidenze scientifiche e al monitoraggio sul campo, rendendo superflue ulteriori implementazioni in tal senso.

Conclusioni

In conclusione, desidero sottolineare come la tutela della dignità degli equidi rappresenti un obiettivo imprescindibile e condiviso, che tuttavia richiede di essere perseguito attraverso un metodo rigorosamente medico, scientifico e pragmatico. La tendenza a trasporre criteri antropocentrici o puramente ideologici all'interno di un quadro normativo dedicato al benessere e alla dignità degli animali, come peraltro già accaduto in passato, rischia di produrre effetti collaterali deleteri, sia per gli animali, sia per la tenuta dell'intera filiera connotata da grande valore storico e culturale.

Da un punto di vista tecnico, la via maestra per una legislazione efficace non risiede nell'imposizione di divieti generalizzati o nella creazione di apparati burocratici ridondanti, bensì nel rafforzamento di un approccio *animal-based*, supportato da solide evidenze cliniche e dall'esperienza di chi, quotidianamente, opera sul campo. Solo valorizzando la sinergia tra le istituzioni, la comunità scientifica, i medici veterinari e i proprietari/detentori degli animali sarà possibile garantire una tutela reale e duratura. Auspico, pertanto, che il prosieguo dei lavori parlamentari possa orientarsi verso un confronto costante con gli operatori del settore, affinché le nuove norme siano espressione di una reale conoscenza delle esigenze biologiche ed etologiche degli equidi, nonché delle peculiarità produttive e sportive del nostro Paese e delle singole realtà regionali.

Calasetta, 01/07/2026

Dott. Giovanni Paolo Biggio
giampaolo.biggio@gmail.com
cell. 3288661590

Dott. Giovanni Paolo Biggio
MEDICO VETERINARIO
Iscr. Ordine Veterinari Cagliari n.588

